

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 gennaio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (1)
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	37,42 (1)
1701 11 90 910	35,47 (1)
1701 11 90 950	(2)
1701 12 90 100	37,42 (1)
1701 12 90 910	35,47 (1)
1701 12 90 950	(2)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4068
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	40,68
1701 99 10 910	39,60
1701 99 10 950	39,60
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4068

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85.

(3) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.